



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO

SENATO ACCADEMICO	Delibera n. 24 del 25/10/2016
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	Delibera n. 41 del 26/10/2016
DECRETO RETTORALE	Emanato con D. R. n. 4184 del 03/11/2016 Prot. n. 84928 del 3/11/2016
ALBO UFFICIALE DI ATENEO	Publicato mediante affissione all'Albo Ufficiale di Ateneo (ALBO ON-LINE) al n. 1400 del 03/11/2016 – prot. n. 85058
ENTRATA IN VIGORE	In vigore dal 04/11/2016
NOTE	Sostituisce interamente il “<i>Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato</i>” emanato con D.R. n. 3636 del 30.09.2016.
STRUTTURA UNIPA DI RIFERIMENTO	AREA RISORSE UMANE SETTORE RECLUTAMENTO E SELEZIONI
AREA DI INTERESSE	<u>Regolamenti personale docente e ricercatore</u>



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

**Decreto n. 4184
del 03/11/2016**

IL RETTORE

- VISTO** l'art. 24, comma 3, della legge n. 240/2010;
VISTO il D.M. 24.05.2011, n. 242;
VISTO il D.M. 25.05.2011, n. 243;
VISTO il D.M. 01.07.2011, n. 276;
VISTO il D.M. 04.08.2011, n. 344;
VISTO il D.M. 07.06.2012, n. 76;
VISTO il D.M. 30.10.2015, n. 855;
VISTO il D.I. 10.12.2015, n. 924;
VISTO il D.L. 30.12.2015 n. 210, convertito in legge n. 21 del 25.02.2016;
VISTO il Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato emanato con D.R. n. 3636 del 30.09.2016;
VISTA la delibera n. 24 del Senato Accademico del 25.10.2016;
VISTA la delibera n. 41 del Consiglio di Amministrazione del 26.10.2016;
CONSIDERATO che, in base all'art. 11 comma 2 dello Statuto dell'Università degli Studi di Palermo emanato con D.R. n. 2644 del 19.06.2012, entrato in vigore dal 24.07.2012 e, successivamente, modificato con D.R. n. 2395 del 31.07.2013 e D.R. n. 847 del 18.03.2016, i Regolamenti devono essere emanati dal Rettore con proprio decreto e pubblicati, mediante affissione all'Albo ufficiale di Ateneo e con le modalità previste dal Regolamento d'Ateneo;
VISTO che l'art. 2, comma 1 del Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 5739 del 02.12.2008 e modificato con D.R. n. 3721 del 15.11.2010, prevede la pubblicazione degli atti regolamentari sul sito web di Ateneo;

DECRETA

- **Art. 1** – E' emanato il nuovo **“Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato”** come da testo in allegato che fa parte integrante del presente decreto.
- **Art. 2** - Il citato Regolamento, unitamente al presente decreto, verrà pubblicato mediante affissione nell'Albo Ufficiale di Ateneo ai sensi dell'art. 11, comma 2, dello Statuto di Ateneo e sul sito web di Ateneo ai sensi dell'art. 2, comma 1, del Regolamento Generale di Ateneo
- **Art. 3** - Il presente Regolamento sostituisce interamente il *“Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato”* emanato con D.R. n. 3636 del 30.09.2016 ed entrerà in vigore, ai sensi dell'art. 11, comma 2 dello Statuto di Ateneo, il giorno successivo alla pubblicazione.

Il Rettore
F.to Prof. Fabrizio Micari



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato

Art. 1

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11.03.2005, il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge 30.12. 2010 n. 240.

Art. 2

Natura del rapporto

1. L'Università degli Studi di Palermo, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizi agli studenti, può stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della legge 30.12.2010 n. 240, con soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, con esclusione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio.

2. Il contratto per le attività di cui sopra è regolato dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro dipendente, nonché da quelle contenute nello Statuto di Ateneo; la titolarità del contratto non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

3. L'Università, secondo il proprio ordinamento e sulla base delle competenze dei propri organi, determina, all'inizio di ogni anno accademico, gli impegni e le modalità di esercizio delle funzioni scientifiche e di quelle didattiche.

Art. 3

Modalità di reclutamento e di finanziamento

1. Il reclutamento di ricercatori a tempo determinato avviene nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione nel rispetto della normativa vigente.

2. In base a quanto previsto dal 3° comma dell'art. 18 della Legge 30.12.2010 n. 240, l'assunzione dei ricercatori a tempo determinato di cui al presente regolamento può essere a totale carico di altri soggetti pubblici o privati, previa stipula di convenzione di durata almeno pari a quella del contratto.

3. I soggetti esterni, pubblici o privati, che si impegnano per un finanziamento, possono versare la somma in un'unica soluzione o in quote da corrispondersi alle date concordate dalle parti. Nel caso in cui il finanziatore esterno privato scelga di corrispondere la somma in più rate, dovrà consegnare all'Università idonea fideiussione bancaria o assicurativa, o equivalente forma di garanzia, di importo corrispondente all'intero finanziamento proposto.

Art. 4

Tipologie contrattuali

1. I contratti hanno le seguenti tipologie:

- a) contratti di durata triennale, di cui alla lett. a) del comma 3 della legge 240/2010 e ss. mm. ii., prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con D.M.; i predetti contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse;
- b) contratti triennali di cui alla lett. b) del comma 3 della Legge 240/2010 e ss. mm. ii., rinnovabili non oltre il 31.12.2016, così come previsto dal D.L. 30.12.2015 n. 210 convertito in legge n. 21 del 25.02.2016.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

1-bis. Le procedure per l'attribuzione dei contratti di cui al comma 1 lett. b) sono riservate a candidati che abbiano usufruito per almeno 3 anni, anche cumulativamente, di:

- contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230;
- contratti di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- assegni di ricerca attribuiti ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398;
- analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.

2. I contratti di cui alla lettera a), possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito.

I contratti di cui alla lettera b), sono stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno.

L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno ed a 200 ore per il regime di tempo definito.

3. L'espletamento del contratto di cui alle lettere a) e b), costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

4. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui alla lettera b), l'Università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica prevista dall'art. 16 della Legge 30.12.2010 n. 240, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera e) della suddetta legge. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. In caso di chiamata si applica, per il finanziamento, il disposto del comma 3 del suindicato art. 18.

5. I ricercatori impegnati in programmi di ricerca in campo clinico potranno svolgere attività assistenziale presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Giaccone o presso strutture convenzionate con l'Ateneo secondo modalità stabilite tra l'Ateneo e le strutture sanitarie. Eventuali compensi e oneri per lo svolgimento di tali attività sono a totale carico dell'A.O.U.P. o delle strutture sanitarie ospitanti.

Art. 5

Procedura di reclutamento

1. Le procedure di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato sono proposte dalle strutture scientifiche o didattiche individuate dallo Statuto di Ateneo, di seguito indicata come Struttura proponente.

2. La proposta di reclutamento, deliberata dalla Struttura proponente, a maggioranza assoluta dei componenti, deve contenere:

- tipologia contrattuale;
- regime di tempo pieno o di tempo definito;
- eventuale indicazione, corredata da idonea documentazione, che la copertura finanziaria è a carico di soggetti terzi pubblici o privati;
- settore concorsuale e un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico – disciplinari;
- sede di svolgimento delle attività di ricerca;
- struttura di svolgimento della attività didattica;
- indicazione della lingua o delle lingue straniere da conoscere;
- numero massimo, comunque non inferiore a dodici, di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare.

3. La proposta di reclutamento, previa approvazione del Senato Accademico, sarà sottoposta al Consiglio di Amministrazione per l'autorizzazione all'emanazione del relativo bando.

4. Il bando di indizione della procedura di valutazione viene emanato dal Rettore e viene pubblicizzato sulla Gazzetta Ufficiale, sull'Albo Ufficiale di Ateneo, nel sito internet dell'Università e su quelli del Ministero, dell'Unione europea ed anche sul sito della CRUI. Dalla data di pubblicazione decorrono trenta giorni per la presentazione delle domande.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

5. Nel bando saranno indicati:

- la struttura proponente;
- il settore concorsuale e un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- i requisiti e i titoli di ammissione alla selezione;
- la lingua straniera scelta in relazione all'eventuale profilo plurilingue dell'Ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua straniera;
- il numero massimo, comunque non inferiore a dodici, delle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare con la specificazione che le stesse, se eccedenti il numero indicato dal bando, non saranno valutate;
- i termini di presentazione della domanda di partecipazione e i documenti che dovranno essere presentati dai candidati;
- il responsabile del procedimento;
- le incompatibilità previste dalla Legge;
- la tipologia contrattuale di cui all'art.4 del presente regolamento e l'eventuale regime di impegno previsto.

6. I requisiti indicati nel bando dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione.

7. Le date, l'orario ed il luogo di svolgimento delle prove saranno notificate ai candidati non meno di *venti* giorni prima del loro svolgimento tramite PEC personale. Il calendario delle prove può anche essere definito nel bando, rivestendo, in tal caso, valore di notifica a tutti gli effetti.

8. Le domande, indirizzate al Magnifico Rettore, dovranno essere spedite, entro i termini indicati dal bando, esclusivamente a mezzo PEC personale.

9. L'esclusione dalla procedura è disposta con motivato decreto del Rettore e notificata all'interessato.

Art. 6

Requisiti per la partecipazione

1. Sono ammessi a partecipare i candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, con esclusione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio.

2. Possono partecipare alle procedure selettive relative ai contratti triennali non rinnovabili di cui alla lettera b) dell'art. 4 del presente regolamento i candidati in possesso dei requisiti della legge.

3. L'approvazione delle proposte di attivazione dei contratti di cui alla lett. b) dell'art. 4 del presente regolamento compete al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della programmazione del Personale dell'Ateneo.

4. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. b) e c), della Legge 240/2010 e ss. mm. ii. e dell'art. 7, commi 1 e 2, del Codice Etico non possono partecipare alle procedure di reclutamento i candidati che abbiano un rapporto di coniugio, parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, in qualunque fase della procedura di reclutamento.

Art. 7

Procedura di selezione

1. La selezione avviene mediante valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, così come individuati con decreto del Ministro.

2. A seguito della valutazione preliminare, si procede alla ammissione dei candidati, comparativamente più meritevoli, nella misura del 10% (arrotondato per eccesso) del numero degli stessi e comunque non inferiore a



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

sei unità, alla discussione pubblica con la commissione dei titoli e della produzione scientifica. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.

3. La prova orale avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni ed è volta anche ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera prevista nel bando.

4. La valutazione preliminare, la discussione dei titoli, la prova orale sulla conoscenza della lingua straniera avvengono con le modalità prescritte nella Legge 240/2010, art. 24 comma 2, lettera c).

5. Nella attribuzione dei punteggi ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate, la Commissione è tenuta a riservare alle pubblicazioni non meno del 70% del punteggio massimo.

Art. 8

Commissione Giudicatrice

1. Le commissioni giudicatrici per le procedure di selezione sono composte da tre professori di ruolo in servizio presso Atenei diversi del Settore Concorsuale a bando. Il dipartimento che ha richiesto l'attivazione del bando, nella stessa composizione prevista all'art. 5 comma 2, indica quattro nomi di professori non appartenenti all'Ateneo tra i quali saranno sorteggiati, da funzionari nominati dal Rettore, due componenti della Commissione. Il dipartimento che ha richiesto l'attivazione del bando indicherà altresì il nome del terzo componente anche interno all'Ateneo ed in questo ultimo caso può comunque essere individuato all'interno del macrosettore. I componenti proposti devono essere in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale, essi vengono individuati tra i professori di ruolo facenti parte delle liste dei commissari per l'abilitazione scientifica nazionale nel Settore Concorsuale di appartenenza. Per i professori che non sono presenti nelle liste ministeriali vigenti dei commissari per l'abilitazione scientifica nazionale i requisiti, coincidenti con quelli richiesti per l'inserimento nelle suddette liste, saranno autocertificati e validati dal Direttore del dipartimento che ha richiesto la procedura. Può anche essere proposto uno studioso stabilmente impegnato all'estero in attività di ricerca e insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricopre una posizione accademica equipollente a quella di professore ordinario in istituzioni universitarie o di ricerca estere, con elevata qualificazione scientifica riconosciuta a livello internazionale. Il componente della commissione per la procedura di selezione, se interno all'Ateneo, in mancanza di ordinari del settore concorsuale in servizio presso l'Ateneo può essere un professore di seconda fascia, con i requisiti sopra indicati.

2. La Commissione è nominata con decreto del Rettore che, anche avvalendosi del parere di esperti, può preliminarmente verificare i requisiti di cui al precedente comma 1. In caso di rinuncia o di sopravvenuta indisponibilità prima della nomina della commissione, si ripete la procedura del sorteggio per il commissario che ha rinunciato a seguito dell'integrazione di un ulteriore nominativo da parte del dipartimento interessato. Il decreto di nomina è pubblicato sull'albo di Ateneo.

3. La Commissione individua al suo interno un presidente e un segretario verbalizzante e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.

4. Eventuali istanze di riconsuazione dei commissari da parte dei candidati, qualora ricorrano le condizioni previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile, devono essere presentate al Rettore dell'Università entro il termine di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di nomina della commissione nell'Albo di Ateneo. Se la causa di riconsuazione è sopravvenuta, purché anteriore alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di riconsuazione dei commissari.

Art. 9

Lavori della Commissione

1. La Commissione, dopo avere definito i criteri di valutazione, procede, conformemente all'art. 24 comma 2 lettera c) della Legge 240/10, alla verifica preliminare ai fini della ammissione dei candidati alla discussione dei titoli e della produzione scientifica, ove necessaria, alla discussione sui titoli e sulle pubblicazioni ed alla prova orale di conoscenza della lingua straniera, ed alla assegnazione dei punteggi ai titoli ed alle pubblicazioni, riservando a queste ultime non meno del 70% del punteggio massimo. La prova orale avviene contestualmente



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

alla discussione sui titoli e sulle pubblicazioni e accerterà l'adeguata conoscenza della lingua straniera prevista nel bando.

2. La Commissione, a conclusione dei lavori, con deliberazione assunta dalla maggioranza dei componenti indica un vincitore.

3. La Commissione deve concludere i lavori entro quattro mesi dalla data del decreto rettorale di nomina.

4. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di due mesi, il termine per la conclusione dei lavori per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della commissione.

5. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini della proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della commissione ovvero dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

6. Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni e dai giudizi individuali e collegiali espressi dalla Commissione su ciascun candidato, nonché dalla relazione finale dei lavori svolti. La regolarità formale degli atti è accertata con provvedimento del Rettore e ne viene data comunicazione nel sito web di Ateneo.

Art. 10

Contratti stipulati con responsabili di progetti di ricerca finanziati

1. In deroga alla precedenti disposizioni regolamentari di cui agli artt. 5, 6, 7, 8 e 9 relativi alle procedure concorsuali, l'Università può stipulare i contratti di diritto privato a tempo determinato, previsti dall'art. 24 della 30.12.2010 n. 240, con i vincitori di procedure di selezione ed approvazione di progetti attivate e gestite dal MIUR o da Organismi Nazionali ed Internazionali nell'ambito di specifici progetti di ricerca (Programmi Quadro, FIRB ed altri programmi che presentino le stesse caratteristiche) e con fondi appositamente dedicati all'interno di tali programmi.

In particolare, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 1 luglio 2011 n. 276, nell'ambito dei programmi di ricerca di alta qualificazione finanziati dal MIUR, i cui vincitori possono essere destinatari di chiamata diretta, possono essere stipulati;

- contratti di cui all'art. 24, comma 3, lett. a) per i responsabili di progetto finanziati dal FIRB e denominati "Futuro in ricerca" - linee di intervento 1 e 2;
- contratti di cui all'art. 24, comma 3, lett. b) per i responsabili di progetto finanziati dal FIRB e denominati "Futuro in ricerca" - linea di intervento n. 3 - e per il ruolo di coordinatore nazionale per quelli finanziati dal FIRB denominati "IDEAS".

2. A tali contratti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente regolamento.

In particolare il vincitore delle predette procedure di selezione dovrà svolgere, oltre all'attività di ricerca, anche attività di didattica, di didattica integrativa e di servizi agli studenti.

Art. 11

Stato giuridico

1. Ai titolari di contratto a tempo determinato, stipulati ai sensi del presente regolamento, si applicano, le disposizioni di cui all'art. 6 commi 9, 10, 11 e 12, della Legge 30.12.2010 n. 240 che disciplinano le incompatibilità legate alla posizione giuridica di ricercatore e le incompatibilità connesse al regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito.

Art. 12

Contratto individuale

1. A seguito della approvazione degli atti di cui all'art. 9 il Dipartimento che ha richiesto la procedura di selezione formula la proposta di chiamata, deliberata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia. Tale proposta deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Il vincitore, dopo l'approvazione della chiamata, è invitato a stipulare il contratto di diritto privato, previa presentazione dei documenti di rito.

2. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettere b) e c) della legge 240/2010 non possono essere stipulati contratti di cui al presente regolamento con soggetti che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

compreso, con un professore che risulti appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua la proposta di chiamata in qualunque fase della procedura, ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. Non possono essere, altresì, stipulati contratti con soggetti che abbiano un rapporto di coniugio con i predetti.

3. Al Dipartimento che non formula la chiamata del vincitore non è consentito richiedere ulteriori procedure di selezione per i contratti di cui al presente regolamento su nessun settore concorsuale per un periodo di due anni, e per un periodo di cinque anni sul settore concorsuale oggetto della procedura.

4. In caso di mancata chiamata da parte del Dipartimento proponente, il vincitore può essere chiamato da altro Dipartimento, sulla base di motivate ragioni coerenti con la propria programmazione di attività scientifica e con le stesse modalità di cui al precedente comma.

5. Nel caso in cui nessun Dipartimento effettui la chiamata, il Senato Accademico assegna il vincitore ad un Dipartimento con propria delibera.

6. Ai ricercatori di cui al presente regolamento si applicano le disposizioni previste dall'art. 22, comma 9, della Legge 30.12.2010 n. 240 per i titolari di assegno di collaborazione alla ricerca, secondo il quale la durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui al presente articolo e dei contratti di cui all'art. 24 della suddetta legge, intercorsi anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

7. All'atto della stipula del contratto l'interessato dovrà dichiarare di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'incompatibilità di cui all'art. 11 del presente Regolamento.

Art. 13

Trattamento economico

1. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui alla lettera a) dell'art. 4 del presente regolamento, è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a seconda del regime di impegno.

2. Per i titolari dei contratti di cui alla lettera b) di tale articolo, il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino ad un massimo del 30%.

Art. 14

Procedura per la proroga del contratto

1. I contratti stipulati ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 possono essere prorogati, per una sola volta e per soli due anni, previa valutazione dell'attività didattica e di ricerca svolta dal ricercatore con le modalità, criteri e parametri di cui al D.M. 24 maggio 2011, n. 242.

2. Il Dipartimento che ha formulato la proposta di chiamata, con il consenso del ricercatore, può proporre, nei sei mesi precedenti alla scadenza del contratto, la proroga del contratto, per una sola volta e per soli due anni, motivandola con riferimento ad esigenze di didattica e di ricerca.

3. L'attività didattica e di ricerca svolta dal ricercatore nell'ambito del contratto per cui è proposta la proroga, sulla base di una relazione predisposta dal Dipartimento, è valutata da una Commissione, nominata dal Rettore, composta da tre professori appartenenti al settore scientifico disciplinare ove è inquadrato il ricercatore o in mancanza, ad altro settore scientifico disciplinare compreso nel settore concorsuale ove è inquadrato il ricercatore. Due dei tre professori dovranno essere esterni all'Ateneo e sorteggiati tra i professori ordinari con le stesse modalità di cui all'art.8. Il membro interno sarà indicato dal Dipartimento di afferenza del ricercatore.

4. La valutazione della commissione ha come oggetto l'adeguatezza dell'attività di ricerca e didattica svolta in relazione a quanto stabilito nel contratto da prorogare.

5. In caso di esito positivo della valutazione, la proposta di proroga, unitamente alla relazione del dipartimento e alla valutazione della commissione, è sottoposta al Consiglio di Amministrazione. La delibera del Consiglio di Amministrazione è adottata entro il termine di scadenza del contratto da prorogare.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

6. La procedura per la proroga del contratto di cui al presente articolo può essere attivata solo ove sia prevista la relativa copertura finanziaria di cui all'art. 3 del presente regolamento.

Art. 15

Cessazione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del c. c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del contratto.

Art. 16

Norma transitorie e finali

1. Il presente Regolamento sostituisce interamente il "Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato" emanato con D.R. n. 3636 del 30.09.2016 ed entrerà in vigore, ai sensi dell'art. 11, comma 2, dello Statuto di Ateneo, il giorno successivo alla pubblicazione.